



Roma, 21/7/2000

DIREZIONE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE
UFFICIO II
VIA A.BALLARIN 42
00142 ROMA

Ai DIRIGENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI
e, per il loro tramite:
- Agli Enti con personale iscritto
alle Casse CPDEL-CPS-CPI e INADEL

Ai Dirigenti Generali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Ai Dirigenti degli Uffici Autonomi

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 38

OGGETTO: Procedura per la denuncia dei servizi e delle retribuzioni contributive previdenziali – anni 1997/1998.

PARTE PRIMA: quadro normativo.

“Entro il 31 gennaio di ogni anno – detto l’articolo 22, punto 4, della legge n. 440 del 29 ottobre 1987 – gli enti datori di lavoro iscritti alla CPDEL, alla CPS, alla CPI e all’INADEL devono provvedere ad inviare all’ente previdenziale apposita denuncia recante, per ciascun dipendente la misura della retribuzione annua soggetta a contributo”.

Tale disciplina, in esecuzione della quale questo Istituto ha fornito le dovute istruzioni per l'acquisizione delle denunce contributive relative al 1996, ha subito una sostanziale modifica dal legislatore del 1995, che, con la legge di riforma delle pensioni (legge n. 335/1995), nell'introdurre il principio della pensione contributiva, ne ha graduato la completa attuazione. Con il disposto dell'articolo 23, infatti, viene concesso ai lavoratori che abbiano maturato al 31.12.95 un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui cinque maturati (a decorrere dal 1 gennaio 1996) nel sistema medesimo, la facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti d'accesso alla prestazione.

Nei confronti di costoro, pertanto, per l'integrale applicazione di un sistema di calcolo contributivo, si dovrà procedere, secondo i dettami del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, alla rideterminazione della posizione assicurativa con la trasformazione della medesima in montante contributivo individuale.

Di qui la necessità, ai fini dell'effettivo esercizio dell'opzione per il sistema di calcolo della pensione, di acquisire tutti quegli elementi che connotano la posizione giuridica ed economica dell'iscritto al di là dei soli dati retributivi ai fini contributivi che questo Istituto ha richiesto con la denuncia di fine anno relativa al 1996.

Viene, così, implicitamente e parzialmente ad essere modificata la previsione di cui all'articolo 22 L. 440/87 che sanciva l'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali erogate ai propri dipendenti; tali uniche informazioni non sono, infatti, di per sé idonee e sufficienti alla determinazione della posizione assicurativa dei destinatari dell'articolo 23 della legge 335/95, ai fini della scelta del sistema pensionistico.

Ulteriore evoluzione ha subito, poi, la materia, con l'emanazione del decreto legislativo n. 314 del 1997, inteso all'armonizzazione della retribuzione imponibile ai fini fiscali e previdenziali, il cui significativo momento di raccordo e attuazione è rappresentato dalla introdotta dichiarazione unificata dei redditi imponibili ai fini fiscali e previdenziali da parte degli enti datori di lavoro (mod. 770 – G.U. n. 305 del 30.12.1999).

In virtù di tali intervenute sostanziali modifiche, gli enti iscritti a qualunque titolo a questo Istituto non sono più tenuti, con riferimento alle retribuzioni erogate ai dipendenti a partire dal 01.01.1999 a trasmettere le informazioni necessarie per la determinazione della posizione assicurativa direttamente a questo Istituto, perché canalizzate verso il Ministero delle Finanze che provvede poi alla trasmissione dei dati previdenziali (quadro SA 2) all'INPDAP.

A tale nuovo quadro normativo l'INPDAP ha adeguato le procedure di gestione ai flussi informativi significativi per l'Istituto.

Nel nuovo sistema, inteso a rispondere ai dettami della legge n. 127/97 e successive modificazioni

- i dati identificativi delle Amministrazioni iscritte rappresentano il fattore comune per l'Istituto nei rapporti con le stesse a qualunque titolo

- la gestione dei dati anagrafici dell'iscritto diventano il momento di raccordo per tutti i processi dell'Istituto con il duplice riflesso alla posizione giuridico-economica del dipendente nei confronti della propria amministrazione e all'aspetto previdenziale.

Infatti l'anagrafica si compone di due parti logiche:

- quella che caratterizza il rapporto di lavoro del dipendente

- quella relativa agli elementi utili ai fini previdenziali e assistenziali

con l'unificazione della comunicazione degli elementi utili al calcolo dei contributi e all'aggiornamento della posizione assicurativa e, quindi, l'eliminazione delle duplicazioni oggi in essere.

Il momento finale di accertamento e verifica degli aggiornamenti, (in relazione alle modalità e tempi di aggiornamento dei dati si fa riserva di emanare apposita circolare) è rappresentato dalla denuncia di fine anno (ora mod. 770) in relazione alla quale questo Istituto ha fornito, per il tramite del Ministero delle Finanze (G.U. n. 305 del 30.12.99) i nuovi tracciati con le relative istruzioni intesi all'acquisizione degli elementi necessari all'osservanza dell'obbligo di legge, previsto dall'articolo 1, comma 6 della succitata legge n. 335/95.

Tale norma, come è noto, espressamente sancisce l'obbligo di questo Istituto di inviare ad ogni assicurato con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni maturate, la progressione del montante contributivo e ogni notizia relativa alla posizione assicurativa.

Ai medesimi criteri e alle medesime procedure informatiche, al fine di facilitare i compiti delle Amministrazioni iscritte, è informata l'acquisizione degli elementi più volte citati relativi agli anni 1997/1998, da estendere anche al 1996 in quanto carenti, i dati forniti secondo la previgente procedura, degli elementi utili alla determinazione della posizione assicurativa.

Giova sottolineare la diretta responsabilità che grava sugli enti datori di lavoro iscritti a questo Istituto nell'esecuzione dell'obbligo delle suddette comunicazioni, che dovranno pervenire a questo Istituto entro il 15 ottobre c.a., in mancanza delle quali, questo Istituto, ovviamente, non potrebbe in alcun modo ottemperare ai propri obblighi di legge.

PARTE SECONDA: compilazione modello di denuncia

Nel fare riferimento, per la compilazione delle denunce, alle istruzioni ed ai tracciati forniti per la compilazione del Mod. 770/2000 (G.U. n. 305 del 30.12.99) ed alla numerazione dei relativi punti, si precisa quanto segue:

Criteria generali

Ogni periodo lavorato deve trovare la corretta correlazione con la iscrizione alla relativa gestione, con le indicazioni della corrispondente retribuzione erogata e la precipua posizione di servizio rivestita dall'iscritto.

Le amministrazioni iscritte sono, quindi, tenute in via generale, alla compilazione di tante sezioni corrispondenti alle frazioni d'anno lavorate, alle variazioni di tipo di impiego, tipo di servizio (nei casi contrassegnati con il codice S di cui al punto 157 del mod. 770) nonché in occasione di corresponsione di retribuzioni afferenti ad un preciso arco temporale (es: compensi arretrati; cfr. istruzioni per la compilazione Mod. 770/2000 e circolare n. 10 del 18.2.2000) .

L'Amministrazione presso cui pende il rapporto di lavoro dell'iscritto è tenuta alla compilazione del quadro SA 2 secondo le istruzioni , in caso di aspettativa per motivi sindacali (D.Lgs n. 564/96, art. 3 commi 5 e 6 e successive modifiche).

Per le retribuzioni erogate dagli Organismi sindacali (*contribuzione aggiuntiva*) gli enti iscritti sono esonerati dal fornire notizie.

QUADRO SA 1 (Dati iscritto)

Punto 1 – Codice fiscale

Punto 2 – Cognome

Punto 3 – Nome

Punto 4 – Indicazione del sesso (M o F)

Punto 5 – Data di nascita

Punto 6 – Comune di nascita

Punto 7 – Sigla della Prov. di nascita

Punto 8 – Indicare la cittadinanza

Punto da 9 a 13 – Non compilare

Punto 14 – Comune del domicilio fiscale

Punto 15 – Sigla della provincia

Punto 16 – Via e numero civico

Punto 17 – C.A.P.

QUADRO SA2 (Dati INPDAP)

Si ribadisce che il criterio di compilazione è il medesimo che ha guidato la compilazione del Mod. 770. Si riporta, comunque, la numerazione assegnata nel quadro SA2 del Mod. 770/2000, illustrato di seguito, che viene, quindi, ripetuta per le denunce 1996-1997-1998.

Punto 142 – Codice fiscale Amministrazione

In questo punto va obbligatoriamente indicato il codice fiscale dell'Amministrazione.

Punto 143 – Codice Amministrazione

In questo punto va obbligatoriamente indicato il codice Ente attribuito dall'INPDAP per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI, ex INADEL.

Punto 144 – Data cessazione rapporto

Il punto deve essere valorizzato per le cessazioni verificatesi negli anni oggetto della denuncia (1997 e 1998).

Non va indicato alcun dato in caso di interruzione temporanea (es.: aspettativa senza assegni per motivi vari). E' di tutta evidenza che per rapporti di lavoro a termine la data deve essere indicata solo nella sezione riguardante l'ultimo periodo di servizio.

Punto 145 - Provincia di lavoro

La provincia di lavoro da indicare al punto 145 è quella presso cui il lavoratore svolge la propria attività al 31 dicembre dell'anno di riferimento

Punto 146 – Data inizio

Va indicata la data di inizio del periodo di lavoro considerato espressa in giorno, mese anno

Punto 147 – Data fine

Va indicata la data fine periodo di servizio espressa in giorno, mese ed anno.

Le date di inizio e fine periodo di servizio da indicare ai punti 146 e 147 sono in stretta connessione con il tipo impiego e il tipo servizio: ad ogni cambio di tipo impiego e ad ogni cambio di tipo servizio contrassegnato con "S" va compilata una nuova sezione, delimitando i vari periodi di servizio. Per i "giornalieri" il periodo di servizio può essere indicato in una sola sezione raggruppando le varie giornate in un unico periodo, e indicando, rispettivamente, al punto 159 gli effettivi giorni utili.

Punti dal 148 a 151 – Maggiorazioni

Rispetto alle istruzioni fornite per la compilazione del Mod. 770/2000 la tabella è stata integrata con altri elementi significativi. Nel riportare integralmente la tabella si precisa che per evidenziare l'indennità sostitutiva del preavviso in caso di morte o inabilità (cod. 18) e il compenso delle ferie non godute (cod. 19), si devono compilare sezioni separate.

001	Navigazione e servizio su costa
002	Servizio in volo
003	Servizio di confine
004	Servizio in stabilimenti di pena militari
005	Servizio all'estero in sedi disagiate
006	Servizio scolastico all'estero
007	Lavori insalubri e polverifici
008	Servizio in colonia e in territorio somalo
009	Servizio in zona di armistizio
010	Servizio in presenza di amianto
011	Lavoro usurante
012	Esodo portuale
013	Servizio all'estero
014	Non vedente
015	Lavoratori precoci
016	Combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità indotte
017	Maggiorazione generica
018	Indennità sostitutiva del preavviso in caso di morte o inabilità
019	Compenso sostitutivo delle ferie non godute

Punti da 152 a 155 – Gestioni assicurative

Rispetto alla Tabella di cui al cennato Mod. 770/2000 le gestioni assicurative interessate dall'accertamento contributivo per gli anni 1997-1998 sono le seguenti:

- 2 Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali
- 3 Cassa Pensioni Insegnanti
- 5 Cassa Pensioni Sanitari
- 6 I.N.A.D.E.L.
- 8 E.N.P.D.E.P.
- 9 Cassa Unica del Credito.

Punto 156 - Tipo impiego

Il tipo impiego di cui alla tabella sotto riportata qualifica il tipo di rapporto di lavoro instaurato, sia ai fini dell'attribuzione dell'aliquota contributiva da applicare (es.: riduzione percentuale per contratti formazione lavoro), sia ai fini della individuazione dei requisiti necessari per l'erogazione delle prestazioni. Per il tipo servizio contrassegnato

dalla lettera N, si dovrà indicare quello posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento.

La tabella, rispetto a quella compresa nelle istruzioni del Mod. 770, è stata completata con l'inserimento dei codici n. 15 e 16 riguardanti l'assunzione di personale ai sensi della Legge 407/90 art. 8, comma 9 per la quale compete alle Amministrazioni previste dalla suddetta legge, l'aliquota contribuiva ridotta. Si riporta integralmente la tabella.

- 1 Ordinario (contratto indeterminato/determinato)
- 2 Giornaliero
- 3 Contratto formazione e lavoro – D.L. 299/94 convertito in L. 451/94 art. 16 c. 2 lett. a) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L.142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – CENTRO, NORD – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 25% (limite max 24 mesi)
- 4 Contratto formazione e lavoro – D.L. 299/94 convertito in L. 451/94 art. 16 c. 2 lett. a) – ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L.142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA –MEZZOGIORNO – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% (limite max 24 mesi)
- 5 Contratto formazione e lavoro – D.L. 299/94 convertito in L. 451/94 art. 16 c. 2 lett. b) - ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L.142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – CENTRO NORD – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 25% dopo la trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L. trasformato (limite max 12 mesi)
- 6 Contratto formazione e lavoro – D.L. 299/94 convertito in L. 451/94 art. 16 c. 2 lett. b) - ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L.142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA – MEZZOGIORNO – Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% dopo la trasformazione del C.F.L. in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per periodo pari alla durata del C.F.L. trasformato (limite max 12 mesi)
- 7 Contratto formazione e lavoro – L. 196/97 art. 15 - ENTI PUBBLICI ECONOMICI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E CONSORZI EX L.142/90, ENTI PUBBLICI DI RICERCA DELLE REGIONI: BASILICATA, CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA, SARDEGNA e SICILIA – Trasformazione di C.F.L. art. 16 c. 2 lett. a) L. 451/94 in rapporti di lavoro a tempo indeterminato - Aliquota datore di lavoro: riduzione aliquota ordinaria del 50% per ulteriori 12 mesi
- 8 Part-time
- 9 Orario ridotto.
- 15 Lavoratori assunti ai sensi L. 407/90 art. 8 comma 9 da IMPRESE, ENTI PUBBLICI ECONOMICI E CONSORZI EX L. 142/90 – CENTRO-NORD
- 16 Lavoratori assunti ai sensi L. 407/90 art. 8 comma 9 da IMPRESE, ENTI PUBBLICI ECONOMICI E CONSORZI - MEZZOGIORNO

Punto 157 – Tipo servizio

Va indicato il tipo servizio utilizzando i codici riportati nella sottoindicata tabella e tenendo presente che rispetto alla tabella inserita nelle istruzioni del Mod. 770/2000 è stato aggiunto il cod. 18 riguardante l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità senza retribuzione (L. 1204/71)(cfr. circolare 10 del 18.2.200)

1	Astensione obbligatoria dal lavoro per maternità (Legge 1204/71)	
2	Astensione facoltativa dal lavoro per maternità (Legge 1204/71) con retribuzione ridotta	S
3	Aspettativa per mandato politico elettivo (art. 31 L. 300/70)	S
4	Aspettativa agli amministratori locali (Legge 816/85)	
5	Aspettativa per nomina a direttore generale di Azienda sanitaria locale	
6	Aspettativa retribuita per motivi sindacali	
7	Aspettativa non retribuita per motivi sindacali (art. 31 L. 300/70)	S
8	Aspettativa per motivi familiari	S
9	Sospensione dall'impiego per motivi disciplinari	S
10	Sospensione dall'impiego in costanza di procedimento penale	S
11	Servizio ordinario	
12	Servizio part-time	S
13	Aspettativa per servizio militare (art. 40 DPR 130/69, L 1092)	S
14	Aspettativa s. a. (per motivi vari) prevista da specifiche disposizioni di legge o contrattuali (D.L.564/96 art.5 comma 1)	S
15	Astensione dal lavoro per soccorso alpino (art. 2 L. 162/92)	S
16	Assenza dal lavoro per educazione e assistenza ai figli fino al 6° anno di età (art. 1 comma 40, L. 335/95)	S
17	Assenza dal lavoro per assistenza figli dal 6° anno di età, coniuge, genitori conviventi per condizioni previste ex art. 3 L. 104/92	S
18	Astensione facoltativa dal lavoro per maternità senza retribuzione (L. 1204/71)	S

Punto 158 – Criterio di cassa o competenza

Va indicato il codice 1 per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di competenza o il codice 2 per gli emolumenti assoggettati ad aliquota di cassa. Si precisa che gli emolumenti assoggettati ad aliquota di cassa o di competenza si devono indicare in sezioni separate (cfr. circolare n. 10 del 18.2.2000)

Punto 159 – Giorni utili

Devono essere indicate le giornate lavorative utili per l'erogazione delle prestazioni. Per l'indicazione dei giorni utili si deve fare riferimento ad un massimo di 312 giorni annui per i lavoratori "giornalieri" e 360 giorni per tutti gli altri lavoratori. In caso di servizio a part-time, l'orario di lavoro svolto va rapportato all'orario intero, ai fini della misura della prestazione.

Punto 160 – Retribuzioni fisse e continuative

Va indicato il totale delle retribuzioni corrisposte che concorrono a formare la prima quota di pensione (parte A) (cfr. circolare n. 2 del 15 gennaio 1998).

Punto 161 – Retribuzioni accessorie

Deve essere indicato il totale delle retribuzioni accessorie (straordinari, indennità, incentivi, compenso per lavoro simultaneo) che concorrono a formare la seconda quota di pensione (parte B). In questo punto non deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione erogato per contratti di secondo livello che va indicato al punto 165.

Relativamente alle retribuzioni da indicare ai punti 160 e 161, si precisa che nei casi in cui all'Amministrazione compete la decontribuzione della base imponibile ai fini pensionistici per aver erogato, nell'anno di riferimento il premio di produzione nel rispetto della L. 135/97, gli emolumenti vanno indicati al lordo della percentuale di decontribuzione che sarà operata da questo Istituto.

Punto 162

Non deve essere compilato.

Punto 163 – Retribuzioni ai fini TFS

Devono essere indicate le retribuzioni imponibili ai fini dell'indennità premio di servizio ex INADEL, in conformità dell'art. 11 della L. 152/1968 .

Punto 164 – Non compilare

Punto 165 – Premio di produzione

Deve essere indicato l'ammontare dell'eventuale premio di produzione, erogato nell'anno, ma relativo all'anno precedente (la cui corresponsione, ai sensi della L. 135/97, dà diritto alla decontribuzione), da assoggettare a contribuzione all'aliquota vigente al momento dell'erogazione (aliquota di cassa).

Punto 166 – Non compilare.

PARTE TERZA: Trasmissione dati

Le Amministrazioni iscritte avranno cura di trasmettere gli elementi già indicati nel Mod. 770/2000 (G.U. n. 305 del 30.12.1999) e, secondo i medesimi tracciati i dati devono essere contenuti in un file, il cui identificativo è <codicefiscale>.txt: (codicefiscale indica il codice fiscale dell' Amministrazione).

Il formato è ASCII.

Il file deve essere trasmesso a questo Istituto via internet all'indirizzo:

<ftp://INPDAP.RUPA.IT>, in alternativa i dati potranno essere trasmessi via posta

ordinaria, tramite dischetto magnetico da 3.5' oppure CD all'indirizzo

INPDAP - DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI

Dati CPDEL, CPS, CPI, INADEL - Anni 1996-1997-1998

Via U. Quintavalle, 32

00173 ROMA

In analogia a quanto previsto dal Ministero delle Finanze in occasione dell'omologo modello 770/2000 "i soggetti con un numero di dipendenti inferiori a cinquanta unità sono esonerati dall'obbligo della trasmissione telematica dei dati".

Le Amministrazioni suddette potranno avvalersi della collaborazione della locale sede INPDAP, comunicando le informazioni su materiale cartaceo (fac-simile 770/2000, quadri SA1 e SA2).

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Andrea SIMI

f.to SIMI